

Esempi di relazioni di revisione per imprese in difficoltà

Dati i tempi di crisi, è sembrato opportuno illustrare alcuni esempi di relazioni emesse sui bilanci di imprese quotate per cercare di trarne utili insegnamenti.

Si ricorda che la Consob, al rivelarsi di situazioni aziendali anomale, pone in essere procedure di monitoraggio più stringenti per salvaguardare il pubblico risparmio che si indirizza su questi casi con una “*black list*” di imprese sotto controllo ed in genere ciò si estende attualmente a tutte le grandi imprese italiane in quanto soggette al rischio Paese.

Secondo il regolamento della Borsa Italiana, tutte le società quotate hanno l’obbligo di presentare l’andamento del proprio business e la situazione patrimoniale - economica, almeno trimestralmente. La Consob, però, ha la facoltà di richiedere alle società che hanno evidenziato una situazione di tensione finanziaria, che tale informativa venga fornita mensilmente¹, comunicando sia l’evoluzione della situazione debitoria, sia l’eventuale approvazione o modifica del piano di ristrutturazione.

Si incorre nell’obbligo anche quando la società di revisione non certifica il bilancio, esprimendo un giudizio di tipo negativo o un’impossibilità ad esprimere un giudizio e se non ritenga sufficientemente garantito il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio.

Molte società, già in situazioni di tensione finanziaria, hanno subito maggiormente gli effetti della crisi e sono state richiamate all’obbligo di informativa mensile per garantire la massima trasparenza agli *stakeholder*. L’assoggettamento agli obblighi informativi imposti dall’art.114 del T.U.F, ha obbligato le società, già in difficoltà e con scarse risorse operative (o in cassa integrazione ad esempio), ad ampliare le comunicazioni finanziarie al pubblico con lo scopo di massimizzare la trasparenza per cui devono:

1. emettere mensilmente un comunicato stampa che sintetizzi:
 - la posizione finanziaria netta della società, o del gruppo, separando la componente a breve termine da quella a medio-lungo termine;
 - le posizioni debitorie più critiche, o quelle scadute, ripartite per natura e con esplicitazione di eventuali iniziative da parte dei creditori (solleciti, ingiunzioni o sospensioni nella fornitura);
 - i rapporti verso le parti correlate della società o del gruppo;
2. l’integrazione della documentazione intermedia di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, nonché i relativi comunicati stampa, con le seguenti informazioni:

¹ Le società obbligate a queste maggiore informativa rientrano nella cd. *black-list* Consob. L’obbligo è imposto dall’art. 114, comma 5 “*Comunicazioni al pubblico*” del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d.lgs. 58/1998, secondo le modalità previste dall’art 66 del regolamento Consob n. 11971/1999.

Tali obblighi sono prescritti nei confronti di emittenti che ricadono nella previsione degli artt. 2446 e 2447 c.c., ossia, che hanno subito perdite tali da ridurre il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del minimo legale, ovvero, nei confronti dei quali i revisori hanno espresso, in sede di controllo dei conti annuali o semestrali, un giudizio negativo o sono stati impossibilitati a esprimere un giudizio.

- mancato rispetto dei *covenants* finanziari, delle *negative pledge*² o di ogni altra clausola legata all'indebitamento che produca un effetto coercitivo o limitativo all'utilizzo delle risorse finanziarie;
 - definizione e approvazione del piano di ristrutturazione del debito finanziario;
 - rispetto del piano industriale della società o del gruppo, con eventuali scostamenti fra i dati preventivi e i dati consuntivi;
3. in generale, la comunicazione di ogni altra informazione tale da permettere di comprendere l'evoluzione della situazione societaria.

² La clausola di salvaguardia può essere presente in un accordo di finanziamento o in una emissione di titoli che stabilisce che l'obbligato non possa offrire i beni posseduti in garanzia ad alcuno senza l'autorizzazione dei creditori.